

**DELIBERAZIONE 16 APRILE 2015
167/2015/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE
CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 aprile 2015

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" (di seguito: decreto ministeriale 1 agosto 1996);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” nonché il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/idr, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/idr” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 73/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” per gli anni 2014-2015 nonché il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 634/2013/R/idr);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’Autorità 28 febbraio 2014, n. 2/2014, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del SII per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/idr” (di seguito: determinazione DSID 2/2014);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A (di seguito: deliberazione 124/2014/A).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 643/2013/R/idr ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per determinare le tariffe per gli anni 2014 e 2015, attraverso il calcolo del moltiplicatore *teta 9* da applicare alle tariffe previgenti, attribuendo all’Ente d’Ambito il compito di formulare all’Autorità la proposta dell’aggiornamento tariffario;
- l’MTI riconosce ai gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII) per gli anni 2014 e 2015, i costi sopportati per il rimborso dei mutui di ciascun proprietario delle infrastrutture di terzi concesse in uso ai gestori stessi e per il pagamento degli altri corrispettivi di ciascun proprietario, nei termini stabiliti dall’art. 1, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/idr ove vengono definiti, tra gli altri:
 - i Mutui dei proprietari (*MTp*) come il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha

- diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall'Ente competente in data antecedente all'emanazione delle citata deliberazione 643/2013/R/idr;
- gli Altri corrispettivi ai proprietari (ACp) come il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell'anno del gestore del SII per il ripristino de beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall'Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006;
 - l'art. 5, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati – debitamente aggiornati – inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/idr;
 - la deliberazione 347/2012/R/idr prevede la trasmissione in formato elettronico, secondo la modulistica approvata con la determinazione DSID 2/2014, dei dati utili per il calcolo delle tariffe 2014 e 2015, tra i quali è stato richiesto di indicare il valore del rimborso delle rate dei mutui e degli altri corrispettivi “di competenza 2014” e “di competenza 2015”;
 - con deliberazione 288/2014/E/idr l'Autorità ha approvato sette verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, aventi a oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013 e 2014 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011;
 - in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2014, la verifica ispettiva presso l'impresa Acam Acque S.p.A. (di seguito: Acam o Società), gestore affidatario del SII in 26 dei 32 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale (“ATO”) 4 Spezzino (ora ATO Est: Provincia della Spezia);
 - in seguito alla citata verifica ispettiva e dall'analisi della documentazione acquisita è emerso che Acam potrebbe aver commesso alcune violazioni delle disposizioni citate, consistenti nell'inosservanza delle procedure di compilazione prescritte; in particolare in violazione dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/idr:
 - la società ha dichiarato nel contesto della raccolta dati di cui alla citata determinazione DSID 2/2014, quale rate dei mutui di competenza 2014 e 2015, valori di rimborso che sono risultati essere stati attestati dall'Ente d'ambito, in occasione della predisposizione tariffaria MTI e quindi solo successivamente all'emanazione della deliberazione 643/2013/R/idr (punto 3.5 della *check list*);

- la società ha indicato nel contesto della raccolta dati di cui alla citata determinazione DSID 2/2014, nella voce “altri corrispettivi” 2014-2015 per i Comuni di Monterosso al Mare, Pignone, Sesta Godano, Vernazza, Ortonovo, Brugnato e Zignago, rate dei mutui contratti dai Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti, di competenza 2012 e 2013; in particolare in sede di verifica ispettiva l’Ente d’Ambito e la società hanno congiuntamente dichiarato che *“per un errore materiale, ai fini del calcolo tariffario 2012/2013, non sono stati inclusi i valori MT e AC. Tali valori sono stati in seguito recuperati all’interno della predisposizione tariffaria 2014/2015”* (punto 3.5 e documenti 3.5.b, 3.5.c e 3.5.d allegati alla *check list*);
- la società ha indicato nel contesto della raccolta dati di cui alla citata determinazione DSID 2/2014, nella voce “altri corrispettivi” 2014-2015, per i Comuni di Brugnato e Zignago, importi per più annualità relativi a costi operativi di funzionamento delle infrastrutture che la società si era impegnata a pagare ai Comuni (con convenzioni stipulate per la prima volta nel 2012) e che, pertanto, non avrebbero potuto essere stati deliberati dall’Ente d’Ambito in data antecedente il 28 aprile 2006, come previsto dall’art. 1, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/idr (documenti 1.1.a, 3.5.c e 3.5.d allegati alla *check list*).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l’Autorità disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’art. 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l’Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento e che, contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);

- in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Acam;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della gravità della violazione, la società, avendo valorizzato all'interno del vincolo ai ricavi, costi inammissibili ha violato disposizioni dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza del sistema tariffario. La violazione ha riguardato la raccolta dati di cui alla citata determinazione DSID 2/2014, per quanto riguarda le voci "rate dei mutui" e "altri corrispettivi" 2014-2015.
 - con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - per quanto riguarda il criterio della personalità dell'agente, la società non si è resa responsabile di altre violazioni sanzionate con provvedimenti dell'Autorità;
 - in merito alle condizioni economiche dell'agente, non disponendo dei dati di bilancio relativi all'anno 2014, si rileva che dal bilancio d'esercizio 2013 la società ha avuto ricavi pari a circa 47.000.000 euro;
- gli elementi sopra evidenziati consentano pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 75.000 (settantacinquemila)

DELIBERA

1. di avviare un procedimento, nei confronti di Acam Acque S.p.A., per accertare la violazione delle disposizioni in materia di servizio idrico integrato di cui in motivazione e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, nella misura di euro 75.000 (settantacinquemila);

3. di allegare, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato – determini, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 2.4 dell'Allegato B e del punto 6 della deliberazione 124/2014/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Acam Acque S.p.A., Via Alberto Picco 22, 19124 La Spezia, direzione.acamacque@acamspacecert.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni